

## Tribunale di Reggio Emilia

(decreto emesso dal giudice nel procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento)

### Il giudice

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 4 del ruolo generale accordi di ristrutturazione dei debiti dell'anno 2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2022, ha emesso il seguente

### decreto

**letta** la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata

con l'ausilio dell'Avv.to Michela Del Rio, nominata Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15, c. 9 della legge n. 3/2012;

**letta** la successiva integrazione depositata dall'O.C.C in data 20 maggio 2022;

**rilevato** che l'esposizione complessiva

così come modificata dall'O.C.C in seguito al deposito di note di precisazione del credito trasmesse dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Emilia, ammonta ad € 173.450,82 suddivisa tra prededucibile per € 5.442,61 e chirografario per € 168.028,21;

**rilevato** che la nuova proposta di accordo, prevede la soddisfazione dei creditori chirografari (compresi quelli degradati al chirografo) nella percentuale del 6,30% anziché quella originaria del 6,78%, lasciando invariate

tutte le altre condizioni previste nella proposta originaria;

**che** la nuova proposta di accordo formulata dalla debitrice di durata quinquennale prevede un flusso di cassa complessivo di € 16.000,00 con pagamento dei crediti prededucibili (compensi Occ e spese procedura) tramite 20 rate mensili di euro 200,00 e a seguire 40 rate mensili di euro 300,00 a far data dalla definitività dell'omologazione dell'accordo;

**rilevato** che con decreto del 26 maggio 2022 il Tribunale, su istanza dell'O.C.C, differiva al 27 settembre 2022 l'udienza precedentemente fissata per il 13 settembre, concedendo ai creditori termine fino a 10 giorni prima della suddetta udienza per eventuali dichiarazioni sottoscritte di assenso o di dissenso ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2012;

**che**, in adempimento a quanto prescritto dal Giudice, l'O.C.C reiterava la comunicazione di cui all'art. 9 co. 1 della legge 3/2012 in favore dell'agente della riscossione e degli uffici fiscali ed effettuava le comunicazioni ai creditori ai sensi dell'art. 10 Legge 3/2012;

**rilevato** che, a seguito delle predette comunicazioni, hanno espresso voto negativo alla proposta presentata dalla debitrice, l'Unione Colline Matildiche ed Inps rispettivamente con comunicazioni inviate in data 23 e 24 agosto 2022;

**che**, invece, ha manifestato la propria adesione la Camera di Commercio di Reggio Emilia;

**rilevato** che, a fronte della richiesta dell'O.C.C di integrare il contraddittorio in favore di altro istituto di credito garante di

un finanziamento contratto  
si rendeva necessario differire ulteriormente  
l'udienza, dal 27 settembre al 22 novembre;  
**che** l'O.C.C nella relazione sull'esito delle  
votazioni del 15 novembre 2022, ha dato atto di  
aver espressamente invitato tutti i creditori  
che avessero già fatto pervenire la  
dichiarazione di voto a rinnovarla e che, nel  
termine di cui all'art. 11 comma. 1 della Legge  
3/2012, non essendo pervenute manifestazioni di  
voto da parte dei creditori, dovevano ritenersi  
tutti tacitamente favorevoli;  
**che,** nella medesima relazione l'O.C.C  
rappresentava quindi che: i) il totale dei  
crediti ammessi al voto è di € 168.028,21, ii)  
ai fini del raggiungimento dell'accordo, la  
maggioranza del 60% dei crediti ai sensi  
dell'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012 ammonta  
ad € 100.816,93, iii) il totale dei voti  
favorevoli ammonta ad € 168.028,21 pari al 100%  
dei crediti ammessi al voto, iv) che non essendo  
pervenuti voti contrari, l'accordo con i  
creditori deve considerarsi raggiunto;  
**considerato** che, a parere di questo Tribunale,  
debbono considerarsi comunque valide (nonostante  
i differimenti di udienza e le nuove concessioni  
di termini per esprimere il voto) le  
manifestazioni di dissenso fatte pervenire  
dall'Inps e dall'Unione delle Colline Matildiche  
prima del provvedimento di differimento  
dell'udienza, si deve concludere che la  
maggioranza del 60% dei voti prevista dall'art.  
11 comma 2 L. 3/2012 non è stata raggiunta in  
quanto la mancata adesione dell'Inps rappresenta  
da sola il 53,13% dei creditori ammessi al voto

ed è quindi decisiva per il raggiungimento della maggioranza;

**ritenuto** tuttavia che, nel caso di specie, possa trovare applicazione il c.d. *cram down* previsto dal novellato art. 12, comma 3 quater, della Legge 3/2012, ai sensi del quale, l'accordo di composizione della crisi deve ritenersi omologato in presenza di voto negativo dell'amministrazione finanziaria (a cui sono equiparati gli Enti di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie) quando tale adesione risulti decisiva per il raggiungimento delle percentuali di approvazione e la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

**considerato che**, l'orientamento della giurisprudenza di merito a cui si ritiene di poter aderire (Tribunale di La Spezia decreto del 14.1.2021 e Tribunale di Napoli 21.6.2021) consente al Tribunale di convertire il voto contrario espresso dall'Amministrazione Finanziaria che non presti adesione ad una proposta di accordo conveniente e che, quindi, risponda al soddisfacimento degli interessi pubblici, garantendone il miglior soddisfacimento.

Aderendo a questa interpretazione giurisprudenziale, si deve ritenere la novella come "applicazione dell'art. 97 della Costituzione, ovvero del principio di buon andamento, nel senso di efficienza, della Pubblica Amministrazione", imponendo quindi a quest'ultima l'adesione alle proposte di accordo con i creditori che consentono la migliore soddisfazione possibile del

credito erariale in raffronto a qualsiasi altra alternativa giudiziaria concorsuale; **passando** a valutare il caso di specie, l'Inps, il cui voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 11 comma 2 Legge 3/12 (vantando un credito di € 89.277,38) ha espresso voto contrario alla proposta di accordo senza motivare le ragioni del dissenso;

l'O.C.C ha espressamente valutato l'aspetto della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, mettendo in luce come l'accordo proposto dalla debitrice assicurerebbe all'Inps il pagamento di euro 5.620,02 pari al 6,30% del suo credito mentre, dall'alternativa liquidatoria non si potrebbe ottenere un risultato più favorevole posto che [redacted] non è titolare di beni mobili ed immobili e che una eventuale esecuzione forzata potrebbe realizzarsi solo nella forma del pignoramento delle scarse giacenze presenti sul c/c;

**che**, anche volendo considerare il reddito da pensione di vecchiaia che la ricorrente percepirà a partire da fine 2023 questa vedrebbe comunque fortemente limitato l'importo erogato a favore della procedura tenuto conto dell'art. 14 quater comma 6 lett.b legge 27 gennaio 2012 n.3; **ritenuto** pertanto che l'accordo proposto risulti preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria disciplinata dagli artt. 14 ter ss della legge n. 3/2012 sia per il suo contenuto

[redacted] economico, sia per le tempistiche di pagamento sia per il contenimento dei costi;

**OMOLOGA**

l'accordo individuato nelle premesse;

**DISPONE**

che l'O.C.C. provveda alla comunicazione dell'accordo e del presente decreto ai creditori presso la residenza o la sede legale;

**AUTORIZZA**

l'O.C.C. a effettuare la predetta comunicazione anche per telegramma, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per telefax o per posta elettronica certificata;

**DISPONE**

che l'O.C.C. pubblicizzi l'accordo e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

**DISPONE**

che l'O.C.C. trasmetta l'accordo e il presente decreto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali individuati dall'art. 9, c. 1, ultimo periodo dell'art. 9 della legge n. 3/2012;

**NOMINA**

[redacted] liquidatore ai fini dell'esecuzione dell'accordo.

Si comunichi alla ricorrente e all'O.C.C..

Reggio Emilia, 20 dicembre 2022

il giudice  
Simona Boiardi